

COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA

Provincia di NOVARA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

La normativa contrattuale vigente in materia del servizio mensa e dei buoni pasto per i dipendenti è contenuta negli art. 45 e 46 del CCNL del 14 settembre 2000 del Comparto Regioni e Autonomie locali e successivi aggiornamenti.

La scelta di istituire all'interno di un'amministrazione locale il servizio mensa o di concedere buoni pasto sostitutivi è effettuata da ciascun ente in relazione al proprio assetto organizzativo compatibilmente con le risorse disponibili e con modalità d'attuazione rimesse alle scelte discrezionali dell'Ente.

Il Comune di Cavaglio d'Agogna, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale in servizio a tempo indeterminato e determinato sia a tempo pieno che a tempo parziale, compreso il Segretario Comunale, avente diritto in base a quanto indicato nel presente disciplinare, il servizio sostitutivo di mensa aziendale erogato sotto forma di buono pasto del valore nominale di € 8,00 alle condizioni indicate dai successivi articoli.

Il servizio sostitutivo di mensa è altresì assicurato, sempre nel rispetto dei principi contenuti nel presente disciplinare:

- al personale in posizione di comando da altri Enti presso il Comune di Cavaglio d'Agogna solo qualora il servizio mensa o sostitutivo non si erogato dall'Ente di provenienza;
- al personale del Comune di Cavaglio d'Agogna comandato presso altri Enti solo qualora il servizio mensa o sostitutivo non sia erogato dall'Ente di destinazione.

Salvo casi particolari specificati nei successivi articoli, l'erogazione giornaliera del buono pasto in sostituzione del servizio di mensa è regolata dalle seguenti condizioni:

- a) il lavoratore deve essere in servizio e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;
- b) deve prestare attività lavorativa al mattino, effettuare la pausa pranzo non inferiore a 30 (trenta) minuti e non superiore a 2 (due) ore nell'ambito della fascia pausa pranzo e proseguire l'attività lavorativa al pomeriggio per almeno altre 2 (due) ore;
- c) deve prestare attività lavorativa nella giornata per oltre sei ore complessive, escluso il tempo della pausa pranzo;
- d) la consumazione del pasto deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro. Pertanto è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto, di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano.

E' esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno anche nel caso in cui l'attività lavorativa si protragga in ore serali e notturne.

Il diritto al servizio sostitutivo di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata dai sistemi di rilevazione.

Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque essa sia giustificata e nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano.

Il diritto al buono pasto non decade in caso di fruizione dei sotto indicati permessi ad ore in quanto tali periodi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro:

- riposi giornalieri (ex allattamento);
- assemblea sindacale;
- permessi sindacali (art. 11 CCNQ 98);
- permessi RSU.

ART. 2 - TIPOLOGIE BUONI PASTO

Convenzionalmente i buoni pasto sono suddivisi in due tipologie:

- *buono pasto ordinario*, attribuibile nelle giornate di lavoro ordinario articolato su mattino e pomeriggio;
- *buono pasto straordinario*, attribuibile nelle giornate di lavoro ordinario antimeridiano con lavoro straordinario pomeridiano purché debitamente autorizzato.

ART. 3 - ASSEGNAZIONE DEL BUONO PASTO ORDINARIO

Il personale soggetto ad articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni e con 1 rientro pomeridiano, può usufruire di un buono pasto per ogni giornata con rientro pomeridiano ordinario, nel rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 1. Per questa tipologia, la disponibilità per ciascun dipendente è stabilita nel numero massimo di 52 buoni pasto annui.

ART. 4 – ASSEGNAZIONE DEL BUONO PASTO AL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale provvede a rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva circa la presenza in servizio quando fruisce del buono pasto.

ART. 5 - ASSEGNAZIONE DEL BUONO PASTO STRAORDINARIO

Il personale che per motivate esigenze di servizio è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario di due o più ore in un giorno non previsto per il rientro pomeridiano, può usufruire di un buono pasto nel rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 1.

In assenza di apposita autorizzazione a compiere lavoro straordinario da parte del responsabile del servizio e in presenza di casi di recupero di debiti orari, il buono pasto non può essere attribuito.

Per questa tipologia, la disponibilità per ciascun dipendente è stabilita nel numero massimo di 20 buoni pasto annui.

ART. 6 - ASSEGNAZIONE DEL BUONO PASTO STRAORDINARIO AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E AL SEGRETARIO COMUNALE

Il personale titolare di posizione organizzativa e il Segretario Comunale che per motivate esigenze di servizio effettua lavoro eccedente il proprio orario ordinario di due o più ore in un giorno non previsto per il rientro pomeridiano, può usufruire di un buono pasto nel rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 1, fatto salvo che tale straordinario si configuri come recupero debiti orari pregressi. In tal caso, il buono pasto non può essere attribuito.

Per questa tipologia, la disponibilità per ciascun dipendente è stabilita nel numero massimo di 20 buoni pasto annui.

ART. 7- ATTRIBUZIONE DEL BUONO PASTO AL PERSONALE IN CASO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI

Al personale impegnato nelle attività di consultazioni elettorali svolto in regime di lavoro straordinario elettorale, soltanto per il periodo autorizzato, non si applica il limite di 20 buoni pasto previsti all'articolo 5, fermo restando il rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1 del presente disciplinare.

E' esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno anche in caso che l'attività di straordinario elettorale si protragga in ore serali e notturne.

Per questa tipologia, la disponibilità per ciascun dipendente è stabilita nel numero massimo di 15 buoni pasto per ogni consultazione elettorale.

ART. 8 - ATTRIBUZIONE DEL BUONO PASTO AL PERSONALE IN CASO MISSIONI O CORSI DI FORMAZIONE FUORI SEDE DI DURATA INFERIORE AD OTTO ORE

I dipendenti in missione o che partecipino a corsi di formazione fuori sede della durata inferiore alle 8 ore, ove non usufruiscano del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute, possono usufruire di un buono pasto, in base alle seguenti condizioni:

- *Missione/corso di formazione effettuati nei giorni non previsti per il rientro pomeridiano.* Spetta il buono pasto straordinario, fermo restando il quantitativo massimo annuo previsto all'art. 5 ed in deroga a quanto previsto alle lettere b) e d) dell'art. 1, purché la durata della missione/corso di formazione siano superiore a 6,00 ore continuative, comprensive dell'intervallo relativo alla pausa pranzo, attestata da timbrature o da apposita dichiarazione del dipendente vistata dal dirigente del settore di appartenenza.

- *Missione/corso di formazione effettuati nei giorni con il rientro pomeridiano.* Spetta il buono pasto ordinario e si segue la procedura ordinaria prevista all'art. 3 con pausa pranzo di almeno 30 minuti. Se la missione è effettuata con rientro in sede oltre le 14:30, può essere attribuito il buono pasto ordinario purché l'attività lavorativa complessivamente prestata risulti superiore a 6 ore comprensive dell'intervallo relativo alla pausa pranzo. L'orario del servizio deve essere attestato attraverso le regolari timbrature oppure mediante dichiarazione del dipendente vistata dal dirigente del settore di appartenenza.

ART. 9 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

La quantificazione dei buoni pasto spettanti ai dipendenti è effettuata in base al sistema di rilevazione delle presenze.

I buoni pasto vengono resi disponibili sul badge entro il mese successivo a quello di riferimento.

Con il caricamento della disponibilità sul badge del dipendente, i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo, compreso il furto, lo smarrimento o il deterioramento, non danno diritto ad altra erogazione.

I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente disciplinare sostituisce le disposizioni adottate sino ad oggi in materia di buoni pasto.